

# Corso Datori di Lavoro

D.lgs. 81/2008 Salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro  
Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 - Repertorio Atti n° 59/CSR

## *Modulo Giuridico Normativo:*

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale nel D.lgs.81/2008:  
Compiti, obblighi e responsabilità.



# Testo unico D.Lgs.81/2008



# Sistema di prevenzione aziendale



# Sistema di prevenzione aziendale

## D.Lgs.81/2008




## Luogo di lavoro

## Ambiente

# Sistema di prevenzione aziendale

## Luogo di lavoro



# Sistema di prevenzione aziendale

## Ambiente



# Chi è il Datore di Lavoro (Art.2) ?

*«.....Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che , secondo il tipo, e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'attività produttiva in quanto esercita i poteri **DECISIONALI e di SPESA...**»***



# Obblighi del Datore di Lavoro NON DELEGABILI (Art.17)

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la **VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI** con la conseguente **elaborazione del documento** previsto dall'articolo 28;
  
- a) la **DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE** dai rischi.



RSPP



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

### E DISPOSIZIONI AZIENDALI

- **AGGIORNARE** le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in **relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione**.



### ARTICOLO 2087 CODICE CIVILE

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

### ART. 41 COSTITUZIONE ITALIANA

L'iniziativa economica privata è libera.  
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DISPOSIZIONI AZIENDALI

- **RICHIEDERE** l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle **disposizioni aziendali** in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;



## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA

- **CONSEGNARE** tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del Documento di valutazione dei Rischi**, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati ed alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno. Il Documento è consultato esclusivamente in azienda.



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA

- **ELABORARE** il documento di cui all'Art. 26 comma 3 (DUVRI) anche su supporto informatico e , su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza. **Il documento è consultato esclusivamente in azienda.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- **CONSULTARE** il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50.
- **CONSENTIRE** ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza , **l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.**



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

- **NOMINARE** il **Medico Competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e *\*qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.* (*\*Novità introdotta con il D.L. n° 48 del 04/05/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n° 85 del 3/07/2023).*



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## NOMINA MEDICO COMPETENTE

Prima della Legge n° 85 del 03/07/2023



### Sentenza Corte Cassazione n. 38402 del 9/8/2018

#### III Sezione penale

*“Le finalità del D.lgs. 81\2008 sono quelle di **assicurare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro** e che la valutazione dei rischi - definita dall'art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. 81\2008 come la **«valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori** presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» è attribuita dall'art. 29 del medesimo D.lgs. al datore di lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell'art. 17, un obbligo non derogabile. È evidente, avuto riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, che **il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il 'medico competente', portatori di specifiche conoscenze professionali** tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche”.*

# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## NOMINA MEDICO COMPETENTE

Con la Legge n° 85 del 03/07/2023

Si rinsalda il rapporto stretto che deve intercorrere tra la valutazione dei rischi e le scelte di sorveglianza sanitaria, non sempre presente nella realtà operativa di diverse imprese dove si riscontrano incoerenze tra Documento di Valutazione dei Rischi e piano sanitario.



### PUNTI CRITICI

La maggiore discrezionalità nell'offerta di sorveglianza sanitaria deve, però, essere subordinata alla massima trasparenza e pertanto è necessario che le scelte operate siano strettamente correlate alla valutazione dei rischi, esplicitandone i motivi ed evidenziando le possibili correlazioni con la salute e sicurezza dei lavoratori." Questo ad evitare accertamenti sanitari impropri ed un utilizzo improprio della sorveglianza sanitaria e del giudizio di idoneità lavorativa.



Nella conversione in Legge del D.Lgs.48/2023 l'estensione della sorveglianza sanitaria ai rischi valutati non è stata richiamata nell'art. 41 (Sorveglianza sanitaria). La valutazione della necessità di attuarla è affidata al solo Datore di Lavoro che sull'argomento non ha le competenze sanitarie necessarie.

# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

- **INVIARE** i lavoratori alla **visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria ;
- **RICHIEDERE** al Medico Competente l'**osservanza degli obblighi previsti a suo carico**;
- **COMUNICARE** tempestivamente al medico Competente la **cessazione del rapporto di lavoro**;
- **VIGILARE** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto **giudizio di idoneità**.



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## NOMINE ADDETTI E GESTIONE EMERGENZE

- **DESIGNARE** preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di **prevenzione incendi** e lotta antincendio, di evacuazione, dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di **primo soccorso** e comunque, di gestione dell'emergenza.
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, ***tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi*** in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## SITUAZIONI A RISCHIO: PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- **ADOTTARE** le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla **natura dell'attività**, alle **dimensioni dell'azienda** o dell'unità produttiva, e al **numero delle persone presenti**;
- **ADOTTARE** le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, **abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa**;



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## SITUAZIONI A RISCHIO: PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- **INFORMARE** il più presto possibile i lavoratori esposti al **rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- **ASTENERSI**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza **dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave e immediato**;
- **PRENDERE** appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate **possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno** verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## ALTRE NOMINE

- **INDIVIDUARE** il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 \* (*\*Novità introdotta con la Legge 215 del 17/12/2021 conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146*).



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **FORNIRE** i necessari **dispositivi di protezione individuale** (DPI) sentito il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e il Medico Competente ove presente.



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **ADEMPIERE** agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** di cui agli art. 36 e 37.



## RIUNIONE PERIODICA

- **CONVOCARE** la **riunione periodica** nelle unità produttive con più di 15 lavoratori.



# Obblighi del datore di lavoro (Art.18)

## COMUNICAZIONI

- **COMUNICARE** in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e **le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio (Art.53 DPR 30 giugno 1965, n. 1124).
- **COMUNICARE** in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, **i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;

# Chi è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Art.2)

**RSPP:** «Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

**SPP:** «Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».

**ADDETTO SPP:** «Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)»



# Chi è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Art.31)

## RSPP ESTERNO ALL'AZIENDA

- Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente **all'interno della azienda** o della unità produttiva, **o incarica persone o servizi esterni** costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere **adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative**.
- Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** nonché di un **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, **a specifici corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.  
**(ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025).**



# Chi è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Art.34)

## SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

- Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' **ALLEGATO II** dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



### ALLEGATO II

#### CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ([articolo 34](#))

1. Aziende artigiane e industriali <sup>(1)</sup> fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ..... fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca ..... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..... fino a 200 lavoratori


<sup>(1)</sup> Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

# Chi è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP (Art.34)

**SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**



RSPP



# Compiti del Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione RSPP (Art.33)

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il SPP provvede:

- **all'individuazione dei fattori di rischio**, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad **elaborare**, per quanto di competenza, **le misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad **elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;



# Compiti del Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione RSPP (Art.33)

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il SPP provvede:

- **A PROPORRE** i programmi di informazione (art. 36) e formazione dei lavoratori (art. 37) ;



## RIUNIONE PERIODICA

- **A PARTECIPARE** alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;



# Chi è il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) (Art.2) ?

*«Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro».*


- **art. 47:** Modalità di elezione
- **art. 50:** Le attribuzioni di questa figura, ossia i compiti che è deputata a svolgere.



# Chi è il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) ?

## «Rappresentante»

- *Svolge una funzione in nome di altri ....*
- *Persona che agisce nell'interesse di altri e per loro conto....  
(portavoce propositivo)*
- *Persona in cui gli altri si riconoscono che può concretizzare ed  
attuare idee comuni..*



- E' quindi una **figura di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori** ,  
un referente, la cui importanza è in relazione alla realtà aziendale  
(dimensioni azienda, numero di dipendenti..);



# Elezione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS)

- *In tutte le aziende è eletto dai lavoratori il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS).*

AZIENDE FINO A 15 LAVORATORI	AZIENDE OLTRE 15 LAVORATORI
Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato nel comporta territoriale o di sito produttivo.	Eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentante sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze , è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

- *Qualora non si proceda alla elezione le funzioni di Rappresentante di Lavoratori alla sicurezza sono esercitate dal **Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST)** o dal Rappresentante di sito produttivo.*

# Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (Art.50)

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

- **E' CONSULTATO** preventivamente e tempestivamente in ordine alla **valutazione dei rischi**, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o unità produttiva;
- **RICEVE** le informazioni e **la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi** e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;



# Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (Art.50)

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

- **PROMUOVE** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle **misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- **FA PROPOSTE** in merito alle **attività di prevenzione**;
- **AVVERTE** il responsabile dell'azienda **dei rischi individuati** nel corso della sua attività;



# Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (Art.50)

## NOMINE SOGGETTI PREVENZIONE

- E' **CONSULTATO** sulla designazione del **Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alle attività di **prevenzione incendi**, al **primo soccorso**, alla evacuazione dei luoghi di lavoro, e del **Medico competente**;



# Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (Art.50)

## RIUNIONE PERIODICA

- **PARTECIPA** alla **riunione periodica** di cui all'art. 35;



## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- **RICEVE** una **formazione adeguata** e comunque non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- **E' CONSULTATO** in merito **all'organizzazione della formazione** (dei lavoratori);



# Organismi paritetici (Art.2)

«Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la **programmazione di attività formative** e **l'elaborazione e la raccolta di buone prassi** a fini prevenzionistici; lo **sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro**; **l'assistenza alle imprese** finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento»



# Organismi paritetici (Art.51)

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il **repertorio degli organismi paritetici**, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. **(D.M n° 171 del 11.10.2022 - Istituzione repertorio nazionale organismi paritetici)**
- Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi sono prima istanza di riferimento in merito a **controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione**, previsti dalle norme vigenti.



# Organismi paritetici (Art.51)

- Gli organismi paritetici possono supportare le imprese **nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative** dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali finalità, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza.
- Gli organismi paritetici comunicano alle aziende **i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale**. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.



# Organismi paritetici (Art.51)

- Gli organismi paritetici **comunicano annualmente**, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), **all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL** i dati relativi:
- alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
  - ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  - al rilascio delle asseverazioni della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle imprese aderenti.



# Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (Art.50)

## VIGILANZA E CONTROLLI

- **RICEVE** le **informazioni** provenienti dai servizi di vigilanza;
- **FORMULA osservazioni** in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- **PUO' FARE RICORSO** alle **autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



# Chi è il Medico Competente (Art.2)

*«Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto»*



# Il Medico Competente (Art. 38)

## TITOLI E REQUISITI

- Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere titoli e requisiti specifici definiti dalla norma (Art. 38)
- I medici in possesso dei titoli e dei requisiti definiti nell'art. 38 sono iscritti nell' **elenco dei medici competenti** istituito presso il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (Decreto 4 Marzo 2009)**

<https://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

- **COLLABORA** con il Datore di lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria ed alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- **VISITA** gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base **alla valutazione dei rischi**; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- **COLLABORA** con il Datore di lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all'attività di **formazione e informazione** dei lavoratori per la parte di competenza.
- **FORNISCE** informazioni ai lavoratori sul **significato della sorveglianza sanitaria** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad **accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività** che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- **INFORMA** ogni lavoratore interessato dei **risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.



## NOMINE SOGGETTI PREVENZIONE

- **COLLABORA** con il Datore di lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione **all'organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari **tipi di lavorazione ed esposizione** e le peculiari **modalità organizzative** del lavoro.



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## SORVEGLIANZA SANITARIA

- **PROGRAMMA** ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari **definiti in funzione dei rischi specifici** e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- **ISTITUISCE AGGIORNA E CUSTODISCE** , sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati.



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## SORVEGLIANZA SANITARIA

- **CONSEGNA al datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, **la documentazione sanitaria** in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Tutela dei dati personali - Privacy) e con salvaguardia del segreto professionale;
- **CONSEGNA al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, **copia della cartella sanitaria e di rischio**, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 da parte del datore di lavoro, **per almeno 10 anni**, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## SORVEGLIANZA SANITARIA

- In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all'art. 41 **RICHIEDE** al lavoratore di **esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro** e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento. *(\*Novità introdotta con il D.L. n° 48 del 04/05/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n° 85 del 3/07/2023).*



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## SORVEGLIANZA SANITARIA

Con la Legge n° 85 del 03/07/2023

La modifica pare una norma di buon senso utile per conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore nonché atta a evitare duplicazioni di esami. Nell'impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il Medico Competente formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili. Si rileva che per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione.



## PUNTI CRITICI

Da chiarire se il Medico Competente, con il consenso del lavoratore, possa richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla.



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## SORVEGLIANZA SANITARIA E RIUNIONE PERIODICA

- **COMUNICA** per iscritto in occasione **della riunione periodica** al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

### COMUNICAZIONI

- \*In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni **COMUNICA** per iscritto al datore di lavoro il **nominativo di un sostituto**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. *(\*Novità introdotta con il D.L. n° 48 del 04/05/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n° 85 del 3/07/2023).*



# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## COMUNICAZIONI

Prima delle Legge n° 85 del 03/07/2023

L'unico riferimento relativo alla sostituzione del Medico Competente era individuato **nell'Interpello 25/I/0001768 del 23/02/2006** del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il quale:

*«La prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L'unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico».*

*«E' evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell'eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all'effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata».*

# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## COMUNICAZIONI

Prima delle Legge n° 85 del 03/07/2023

Oltre all'Interpello sopra citato altro riferimento era costituito da un **verbale di indirizzo del 2010 del Dipartimento di Prevenzione (Articolazione PISLL) di Firenze** il quale così recitava:

*«Possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica».*

# Obblighi del Medico Competente (Art.25)

## COMUNICAZIONI

Con la Legge n° 85 del 03/07/2023

### PUNTI CRITICI

Questa modifica supera quanto precedentemente affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'Interpello 25/I/0001768 del 23/02/2006 che subordinava il diritto del Medico Competente alla sostituzione unicamente a seguito di nomina del sostituto da parte del Datore di Lavoro.

In sede di conversione in Legge del D.Lgs. 48/2023 il legislatore non ha comunque fornito indicazioni precise in merito alla definizione di **“gravi e motivate ragioni”** anche in relazione alle norme sulla privacy lasciando spazio così a inutili contenziosi tra Datore di lavoro e Medico Competente.



Si rileva che per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione.

# Chi è Il Preposto (Art.2)

*«Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**»*



# Esercizio di fatto di poteri direttivi (Art.299)

«Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui **all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (Datore di lavoro, dirigente, preposto)** gravano altresì su colui il quale, **pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti IN CONCRETO i poteri giuridici** riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.»



Quindi... «**Il preposto di fatto**» è ancora previsto dalla normativa vigente, ma con le modifiche introdotte dalla Legge 215 diviene «un'anomalia organizzativa». Pertanto se un soggetto svolge la funzione di preposto, deve essere **individuato, formato e ne deve essere formalizzato l'incarico**. Viceversa il datore di lavoro potrà incorrere nelle sanzioni previste per la mancata individuazione del preposto ai sensi **dell'Art. 18 comma 1 lettera b-bis del D.Lgs.81/08 (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)**.

# L'Individuazione del preposto è un obbligo per il Datore di Lavoro?

Nell'art. 18 comma 1 lett.b-bis D.Lgs.81/08 il legislatore adotta la parola «**individuare**» e non «nominare».

Pertanto il preposto è una figura che il Datore di Lavoro **PUÒ PREVEDERE** nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le **attività di controllo e supervisione delle lavorazioni**, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente.

In assenza del preposto le attività di controllo e supervisione devono essere svolte direttamente dal Datore di Lavoro. (**Art. 18 comma 3-bis D.Lgs.81/08**).

**Art. 18 comma 3-bis. D.Lgs.81/08:** *«Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli **articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25**, ferma restando **L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ** dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».*



# Obblighi del Preposto (Art.19)

## DISPOSIZIONI AZIENDALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **SOVRAINTENDERE E VIGILARE** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro **obblighi di legge**, nonché delle **disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e di **uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale** messi a loro disposizione e...

(\*Novità introdotta con la Legge 215 del 17/12/2021 conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146).

in caso di rilevazione di **comportamenti non conformi** alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **INTERVENIRE per modificare il comportamento non conforme** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **INTERROMPERE l'attività del lavoratore** e **informare i superiori diretti**.



# Obblighi del Preposto (Art.19)

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

- **SEGNALARE** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza **sulla base della formazione ricevuta**.
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **INTERROMPERE temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (**\*Novità introdotta con la Legge 215 del 17/12/2021 conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146**).



# Obblighi del Preposto (Art.19)

## SITUAZIONI A RISCHIO: PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- **VERIFICARE** affinché soltanto i lavoratori che **hanno ricevuto adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- **RICHIEDERE** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dare istruzioni** affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



# Obblighi del Preposto (Art.19)

## SITUAZIONI A RISCHIO: PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- **INFORMARE** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le **disposizioni prese o da prendere** in materia di protezione;
- **ASTENERSI**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di **riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



# Obblighi del Preposto (Art.19)

## INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **FREQUENTARE** appositi **corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Per quanto attiene la periodicità della formazione del preposto vi sono **novità introdotte dalla Legge 215 del 17/12/2021 conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146.**



# Chi è il lavoratore (Art.2)

«Persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



# Chi è il lavoratore (Art.2)

Al lavoratore così definito è equiparato:

- 1) il **socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- 2) **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile;
- 3) **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;



# Chi è il lavoratore (Art. 2)

Al lavoratore così definito è equiparato:

4) **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

5) **i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;**

6) **il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni; (LAVORI SOCIALMENTE UTILI DECRETO ABROGATO DAL D.LGS. 14 settembre 2015, n. 150**




# Obblighi dei lavoratori (Art.20)



«Ogni lavoratore deve **PRENDERSI CURA** della propria **salute e sicurezza** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue **azioni o omissioni**, conformemente alla sua **formazione**, alle **istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro**».

I lavoratori devono in particolare:

**CONTRIBUIRE**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti **a tutela della SALUTE e SICUREZZA** sui luoghi di lavoro;



# Obblighi dei Lavoratori (Art.20)

## DISPOSIZIONI AZIENDALI

- **OSSERVARE** le **disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- **UTILIZZARE** correttamente le **attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;**
- **NON RIMUOVERE O MODIFICARE** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**



# Obblighi dei Lavoratori (Art.20)

## DISPOSIZIONI AZIENDALI

- **NON COMPIERE** di propria iniziativa **operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



## DISPOSIZIONI AZIENDALI E SITUAZIONI A RISCHIO PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

- **SEGNALARE** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le **deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



# Obblighi dei Lavoratori (Art.20)

## SORVEGLIANZA SANITARIA

- **SOTTOPORSI** ai **controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;



## INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **PARTECIPARE** ai **programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **UTILIZZARE** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione.



# Obblighi dei Lavoratori (Art.20)

## SORVEGLIANZA SANITARIA

- **SOTTOPORSI** ai **controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;



## INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **PARTECIPARE** ai **programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **UTILIZZARE** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione.



# Obblighi dei progettisti (Art.22)

- I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e **SCELGONO attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.**



# Obblighi degli installatori (Art.24)

- Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, **devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.**



# Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (Art.23)

- **SONO VIETATI** la **fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative** e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



# Disposizioni Impresa familiare e lavoratori autonomi (Art.21)

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) **UTILIZZARE attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III**, *nonché idonee OPERE PROVVISORIALI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV; (\*Novità introdotta con il D.L. n° 48 del 04/05/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n° 85 del 3/07/2023).*
- b) **MUNIRSI di dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) **MUNIRSI di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

# Disposizioni Impresa familiare e lavoratori autonomi (Art.21)

*OPERE PROVVISORIALI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV; (\*Novità introdotta con il D.L. n° 48 del 04/05/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n° 85 del 3/07/2023).*

## DEFINIZIONE DI OPERE PROVVISORIALI

- **opere di servizio**, che “servono allo stazionamento e il transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento”, come ad esempio ponteggi, andatoie e passerelle, ma anche coperture di vani e botole;
- **opere di sicurezza**, che spesso completano la complessa struttura del ponteggio, e sono indispensabili per impedire la caduta dall’alto delle persone e dei materiali presenti sulle opere di servizio, come ad esempio i piani di arresto a sbalzo, gli impalcati collocati sopra i luoghi di lavoro, gli sbarramenti delle aperture, le reti anticaduta e le mantovane parasassi;
- **opere di sostegno**, vale a dire pratiche come la fasciatura dei pilastri, e strutture come le casseforme, le centine, le armature, che servono a mantenere in posizione inamovibile e sicura quelle parti di costruzioni non ancora pronte ad autosostenersi.

# Disposizioni Impresa familiare e lavoratori autonomi (Art.21)

*OPERE PROVVISORIALI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV; (\*Novità introdotta con il D.L. n° 48 del 04/05/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n° 85 del 3/07/2023).*


## OPERE PROVVISORIALI ART. 112 D.Lgs.81/2008

- Le opere provvisorie devono essere **allestite con buon materiale ed a regola d'arte**, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
- Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve **provvedere alla loro verifica** per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'ALLEGATO XIX.


# Sistema sanzionatorio

Quando parliamo di Testo unico sicurezza e di mancato rispetto di un obbligo di legge abbiamo a che fare con un **reato di natura contravvenzionale**.

## CONTRAVVENZIONE



Atto (o omissione) con cui si  
contravviene a un precetto contenuto  
in una norma giuridica




Le contravvenzioni sono punite con la  
**pena dell'arresto e/o dell'ammenda.**


# Sistema sanzionatorio

Nel nostro ordinamento i delitti possono essere puniti solo per comportamenti dolosi ad eccezione di quelli di natura preterintenzionale e, in materia di sicurezza, quelli **colposi** espressamente previsti dalla legge.

## DELITTI




Atto illecito, doloso o colposo, che determina danno ad altri e obbliga chi lo commette a risarcire il danno e sottostare alla pena



I delitti sono puniti con la **pena della reclusione e della multa**

# Sistema sanzionatorio

Nel Codice Penale sono due gli articoli inerenti i delitti in tema di sicurezza sul lavoro:




**Art. 451 codice penale:** Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516

**Art. 437 codice penale:** Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

# Lesioni personali

Se da un illecito punito con una sanzione penale deriva una lesione personale grave o gravissima, o la morte, il Codice penale prevede l'applicazione degli articoli 589 e 590 del Codice Penale.



**Art. 589 codice penale:** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

**Art. 590 codice penale:** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

# Lesioni personali

Tipo di Lesione	Durata	Dolosa	Colposa	Infortuni sul lavoro
<b>Lievissime</b>	Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni le attività consuete del quotidiano (come mangiare, cucinare, camminare, ecc) per un <b>periodo &lt; 40 gg.</b>			
<b>Lievi</b>				
<b>Gravi</b>	<p>Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un <b>periodo &gt; 40gg.</b></p> <p>La malattia metta in pericolo di vita la persona offesa</p> <p>La malattia lasci quale postumo come l'indebolimento di un senso o di un organo (ipoacusia);</p>			
<b>Gravissime</b>	<p><b>Malattia</b> certamente o probabilmente <b>insanabile</b> ovvero siano residuati quali postumi permanenti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la mutilazione che renda un arto inservibile o la <b>perdita di un senso o di un arto.</b></li> <li>2) La <b>perdita della capacità di procreare</b></li> <li>3) La <b>perdita o grave indebolimento della favella</b></li> <li>4) <b>Deformazione del volto</b> che lo renda ripugnante</li> <li>5) <b>Sfregio sul viso</b></li> </ol>			

# Lesioni personali

<b>Tipo di Lesione</b>	<b>Durata</b>	<b>Dolosa</b>	<b>Colposa</b>	<b>Infortuni sul lavoro</b>
<b>Lievissime</b>	Inferiore a 20 gg.	Querela	Querela	
<b>Lievi</b>	Tra 20 e 40 gg.	D'ufficio	Querela	
<b>Gravi</b>	Superiori 40 gg.	D'ufficio	Querela	<b>D'ufficio</b>
<b>Gravissime</b>		D'ufficio	Querela	<b>D'ufficio</b>
		Sempre procedibili d'ufficio a meno che la malattia sia stata inferiore di 20 giorni	<p>Non c'è mai procedibilità d'ufficio a meno che non si siano riscontrate lesioni gravi o gravissime dovute a violazioni di norme che tutelano i lavoratori</p> <p>La querela deve essere presentata dal soggetto offeso entro 90 gg.</p>	


# Sistema sanzionatorio D.Lgs.81/08 (Art. 301)

- Alle contravvenzioni in **materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** previste dal D.Lgs. 81/2008 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la **pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda** ovvero la **pena della sola ammenda**, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del **Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758**



**Tutti i soggetti destinatari di obblighi previsti dalle norme in materia di Sicurezza sul lavoro possono essere sanzionati**, con sanzioni di **tipo penale** (per la gran parte) o **amministrativo**. Le sanzioni sono graduate in relazione al livello di responsabilità del soggetto e alla gravità della violazione.

# D.Lgs.758/94



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA

- Si inserisce l'ISPETTORATO DEL LAVORO tra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza.
- Viene introdotto il Coordinamento ASL-ISPETTORATO a livello provinciale.
- Si introduce per l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) l'obbligo di redazione di relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
- Si istituisce flusso informativo dall'INAIL per la pianificazione delle attività di vigilanza.
- All' accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITA'

### SOGGETTI CHE POSSONO ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE:

#### ➤ **PERSONALE ISPETTIVO ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

(sia per la presenza di lavoratori irregolari sia per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La competenza del personale INL è estesa a tutti i settori produttivi.

#### ➤ **PERSONALE AZIENDE SANITARIE LOCALI**

(per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

#### ➤ **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

(che ha competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia antincendio)



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## PRESUPPOSTI PER IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITA'

**E' ADOTTATO IN TUTTI I CASI IN CUI NELL'UNITA'  
PRODUTTIVA VENGA ACCERTATA:**

**IMPIEGO DI PERSONALE "IN NERO" IN MISURA PARI O  
SUPERIORE AL 10% DEL TOTALE DEI LAVORATORI  
REGOLARMENTE OCCUPATI**

(L'aliquota del 10% è calcolata sul totale dei lavoratori  
presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso  
ispettivo)

**GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO**

**(VEDI ALLEGATO I D.LGS. 81/2008:  
anche in caso di 1° violazione)**



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

N°	VIOLAZIONE D.LGS.81/2008	SANZIONE D.LGS.81/2008 (ART.DI RIFERIMENTO)	VIOLAZIONE ALLEGATO I	SANZIONE AGGIUNTIVA ALLEGATO I	SOSPENSIONE ATTIVITA'
1	Mancata Redazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Art. 29 Comma 1 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €	Mancata Redazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	€ 2500	SI
2	Mancata adozione delle misure atte a prevenire gli incendi e a tutelare l'incolumità dei lavoratori.	Art. 46 Comma 2 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro Quarto del massimo: 1850,99 €	Mancata elaborazione del PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO	€ 2500	SI
3	Mancata FORMAZIONE LAVORATORI	Art. 37, Comma 1 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro Quarto del massimo: 1850,99 € (Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati)	Mancata FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO LAVORATORI	€ 300 per ciascun lavoratore interessato	SI
4	Mancata Designazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Art. 17 Comma 1 lett.b) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €	Mancata costituzione del Servizio Prevenzione e Protezione e Nomina del relativo RESPONSABILE (RSPP)	€ 3000	SI



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

N°	VIOLAZIONE D.LGS.81/2008	SANZIONE D.LGS.81/2008 (ART.DI RIFERIMENTO)	VIOLAZIONE ALLEGATO I	SANZIONE AGGIUNTIVA ALLEGATO I	SOSPENSIONE ATTIVITA'
5	Mancata redazione del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	Art.96 Comma 1 lett.g) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €	Mancata elaborazione PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	€ 2500	SI
6	Mancata adozione sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	Art. 115 Arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro Quarto del massimo: 711,92 €	Mancata fornitura del Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	€ 300 per ciascun lavoratore interessato	SI
7			Mancanza di protezioni verso il vuoto (del tutto mancanti o totalmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti)	€ 3000	SI
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno nello scavo di pozzi o trincee profondi più di 1.50 mt.	Art. 119 Comma 1 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro Quarto del massimo: 1.708,61 €	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	€ 3000	SI



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

N°	VIOLAZIONE D.LGS.81/2008	SANZIONE D.LGS.81/2008 (ART.DI RIFERIMENTO)	VIOLAZIONE ALLEGATO I	SANZIONE AGGIUNTIVA ALLEGATO I	SOSPENSIONE ATTIVITA'
9	Esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Art. 83 Comma 1 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559.60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3000	SI
10			Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3000	SI
11	Lavori in prossimità di parti attive: Mancato rispetto delle distanze di sicurezza che può causare rischio di contatto diretto o scariche pericolose	Art. 117 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559.60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	€ 3000	SI



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

N°	VIOLAZIONE D.LGS.81/2008	SANZIONE D.LGS.81/2008 (ART.DI RIFERIMENTO)	VIOLAZIONE ALLEGATO I	SANZIONE AGGIUNTIVA ALLEGATO I	SOSPENSIONE ATTIVITA'
12	Rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;	<b>SANZIONE LAVORATORI (Art.20)</b> Arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro Quarto del massimo: 213,58	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	€ 3000	SI (In base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica)
	Mancata manutenzione e controllo di impianti e dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli	<b>SANZIONE DATORE DI LAVORO (Art.64)</b> <b>LUOGHI DI LAVORO</b> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro Quarto del massimo: 1.708,61 €			
	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature NON conformi ai requisiti di sicurezza	<b>SANZIONE DATORE DI LAVORO (Art.71 Comma 1)</b> <b>LUOGHI DI LAVORO</b> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €			
12-Bis	Mancata presentazione della Notifica prima dell'inizio lavori di smaltimento amianto o in presenza di modifica delle condizioni di lavoro	Art.250 Commi 1 e 4 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro Quarto del massimo: 2278,14 €	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	€ 3000	SI



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## EFFICACIA TEMPORALE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

### **VIOLAZIONE PER LAVORO IRREGOLARE**

Il provvedimento avrà normalmente decorrenza posticipata alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato adottato.

### **VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**O**

### **SITUAZIONI DI PERICOLO IMMINENTE O GRAVE RISCHIO PER LA SALUTE**

Provvedimento immediato.



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Gli effetti del provvedimento restano circoscritti alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalla violazione e non all'intera impresa.

Per le seguenti violazioni:

- **MANCATA FORMAZIONE E CONTESTUALE MANCATO ADDESTRAMENTO**
- **MANCATA FORNITURA DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO**

pur potendo proseguire l'attività imprenditoriale i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro mantenendo ovviamente tutti i loro diritti, ivi compresi quelli patrimoniali e previdenziali sino a che la violazione non sarà sanata.



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione è per sua natura  
TEMPORANEO.

**II DATORE DI LAVORO può richiedere la REVOCA  
all'organo di vigilanza che lo ha emesso in presenza  
delle seguenti condizioni:**

- 1) **REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI "IN NERO"** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (Es. attestati corsi formazione, certificati visite mediche).
- 2) **ACCERTAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI LAVORO** nelle ipotesi di violazioni delle norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 3) **RIMOZIONE DELLE CONSEGUENZE PERICOLOSE** delle violazioni nelle ipotesi di cui **all'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.**



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione è per sua natura  
TEMPORANEO.

**Il DATORE DI LAVORO può richiedere la REVOCA  
all'organo di vigilanza che lo ha emesso in presenza  
delle seguenti condizioni:**

4) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, ed il pagamento di una somma aggiuntiva così determinata:

€ 2500 fino a 5 lavoratori irregolari;

€ 5000 oltre 5 lavoratori irregolari.

5) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro il pagamento della somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata **nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.**



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## MAXI SANZIONE PER LAVORO SOMMERSO

La legge fissa la maxi sanzione secondo una precisa graduazione, e per ciascun lavoratore impiegato in modo irregolare, in rapporto al numero dei giorni lavorati e al tempo di durata dell'impiego irregolare.

- a) da 1.800 a 10.800 euro in caso di impiego di lavoratori sino a **trenta giorni di lavoro**;
- b) da 3.600 a 21.600 euro in caso di impiego di lavoratori **da trentuno a sessanta giorni di lavoro**;
- c) da 7.200 a 43.200 euro in caso di impiego di lavoratori **oltre sessanta giorni di lavoro**.

### Riferimenti normativi:

D.L. 12/2002

Legge 73/2002

Chiarimenti Nota INL 856/2022



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## MAXI SANZIONE PER LAVORO SOMMERSO

### LA SANZIONE È POI INCREMENTATA DEL 20% PER:

- La presenza irregolare di lavoratori extracomunitari **senza permesso di soggiorno;**
- **L'impiego di minori** in violazione dei requisiti previsti per l'ammissione al lavoro (almeno dieci anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei sedici anni);
- La presenza al lavoro di **soggetti fruitori del reddito di cittadinanza;**
- La maggiorazione viene poi raddoppiata **in caso di recidiva** (quando il datore abbia, nel triennio precedente, già violato la normativa di cui si tratta e sia stato oggetto di sanzioni amministrative o penali).



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## MAXI SANZIONE: SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE

- **IL DATORE DI LAVORO può evitare la maxi-sanzione** attraverso comportamenti che, accertati nel corso dell'accesso ispettivo, evidenzino sostanzialmente la volontà del datore di non occultare il rapporto di lavoro o comunque di sanare l'inadempimento. (Es: mail di richiesta di assunzione inviata allo studio commerciale che evidenzia che la dimenticanza non è imputabile al datore di lavoro, visita medica, formazione ...)



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## MAXI SANZIONE: SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE

- **IL DATORE DI LAVORO** può evitare la maxi-sanzione qualora sia intervenuta la integrale e spontanea regolarizzazione del rapporto di lavoro in origine in “nero”, prima cioè dell’ accertamento della irregolarità da parte di organismi di vigilanza in materia lavoristica, previdenziale o fiscale o comunque prima della possibile convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione.
- L’intervenuta regolarizzazione si perfeziona nei casi in cui il datore abbia effettuato, entro la scadenza del primo adempimento contributivo, in pratica fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio della prestazione irregolare, la comunicazione di assunzione.



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## MAXI SANZIONE: SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE

➤ **IL DATORE DI LAVORO** può evitare la maxi-sanzione se nei 120 giorni dalla notifica del verbale abbia provveduto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mediante:

- 1) un contratto a tempo indeterminato, anche part-time con un riduzione oraria non superiore al 50%;
- 2) un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
- 3) il mantenimento al lavoro dei dipendenti in nero per un periodo (al netto dei giorni di lavoro irregolari) di almeno tre mesi (90 giorni di calendario).



# Sanzioni: Novità introdotte dalla L.215/2021

## MAXI SANZIONE: SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE

- **IL DATORE DI LAVORO può evitare la maxi-sanzione** quando proceda alla regolarizzazione per dipendenti assunti e occupati successivamente a un periodo di lavoro nero. La regolarizzazione riguarda ovviamente solo il periodo di lavoro irregolare ciò a condizione che il datore, nel termine di 45 giorni, dalla diffida, proceda alla rettifica della data di effettivo inizio del rapporto, al pagamento dei contributi, al pagamento delle sanzioni in misura minima;
- **IL DATORE DI LAVORO può evitare la maxi-sanzione** quando proceda alla regolarizzazione di dipendenti occupati ma non assunti secondo legge ma non presenti e in forza all'atto dell'accesso ispettivo.



# Rivalutazione delle sanzioni

## AMMENDE E SANZIONI: LA RIVALUTAZIONE OGNI 5 ANNI

- Le ammende sono vigenti dal gennaio 1995, data di entrata in vigore del D.Lgs.626/1994, e ricalcolate sulla base Istat dell'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai a tutto il gennaio 2008.
- Il Testo Unico di Sicurezza, all'articolo 306, comma 4-bis, prevede che: "Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore"
- Questo meccanismo, introdotto dall'art. 147 del D.Lgs. 106/2009 che ha aggiunto all'art. 306 D.Lgs. 81/2008 il comma 4-bis, ha previsto, un automatismo di ricalcolo quinquennale, sempre basato sull'aumento degli indici Istat al consumo.



### **D.D. 111 del 20/09/23 DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs.81/08, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, **a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.**

# DECRETO DIRETTORIALE 111 del 20/09/2023

## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse  
a far data dal **6 ottobre 2023**.

CONTRAVVENZIONI PIU' RICORRENTI CHE PREVEDONO PENE ALTERNATIVE DELL'ARRESTO O AMMENDA O SOLO AMMENDA													
										D.D 111 DEL 2023			
SANZIONI ORIGINARIE		SANZIONI AL 01.07.2013		SANZIONI AL 01.07.2018		SANZIONI AL 01.01.2019		SANZIONI AL 06.10.2023		1/4 MAX AL 06.10.203	CODICE TRIBUTATO 74IT	CODICE TRIBUTATO VAET	CODICE TRIBUTATO GAET
da	a	da	a	da	a	da	a	da	a				
200	600	219,20	657,60	223,36	670,09	245,70	737,10	284,92	854,75	213,69	150,00	16,75	46,93
300	800	328,80	876,80	335,05	893,46	368,55	982,81	427,37	1139,66	284,92	200,00	22,34	62,58
400	1200	438,40	1315,20	446,73	1340,19	491,40	1474,21	569,83	1709,49	427,37	300,00	33,50	93,87
500	2000	548,00	2192,00	558,41	2233,65	614,25	2457,01	712,29	2849,15	712,29	500,00	55,84	156,45
800	2000	876,80	2192,00	893,46	2233,65	982,81	2457,01	1139,66	2849,15	712,29	500,00	55,84	156,45
600	2000	657,60	2192,00	670,09	2233,65	737,10	2457,01	854,75	2849,15	712,29	500,00	55,84	156,45
1000	4800	1096,00	5260,80	1116,82	5360,76	1228,51	5896,83	1424,58	6837,96	1709,49	1200,00	134,02	375,47
1200	5200	1315,20	5699,20	1340,19	5807,48	1474,21	6388,23	1709,49	7407,80	1851,95	1300,00	145,19	406,76
1500	6000	1644,00	6576,00	1675,24	6700,94	1842,76	7371,04	2136,86	8547,46	2136,86	1500,00	167,52	469,34
2000	4000	2192,00	4384,00	2233,65	4467,30	2457,01	4914,03	2849,15	5698,30	1424,58	1000,00	111,68	312,89
2000	8000	2192,00	8768,00	2233,65	8934,59	2457,01	9828,05	2849,15	11396,61	2849,15	2000,00	223,36	625,79
2500	6400	2740,00	7014,40	2792,06	7147,67	3071,27	7862,44	3561,44	9117,29	2279,32	1600,00	178,69	500,63
<b>ART. 55 - COMMA 6 BIS - In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), se la violazione si riferisce a più di cinque (5) lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci (10) lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati</b>													
2000	4000	2192,00	4384,00	2233,65	4467,30	2457,01	4914,03	2849,15	5698,30	1424,58	1000,00	111,68	312,89
4000	8000	4384,00	8768,00	4467,30	8934,59	4914,03	9828,05	5698,30	11396,61	2849,15	2000,00	223,36	625,79
6000	12000	6576,00	13152,00	6700,94	13401,89	7371,04	14742,08	8547,46	17094,91	4273,73	3000,00	335,05	938,68
<b>ART. 55 - COMMA 6 BIS - In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque (5) lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci (10) lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati</b>													
1200	5200	1315,20	5699,20	1340,19	5807,48	1474,21	6388,23	1709,49	7407,80	1851,95	1300,00	145,19	406,76
2400	10400	2630,40	11398,40	2680,38	11614,97	2948,42	12776,47	3418,98	14815,59	3703,90	2600,00	290,37	813,52
3600	15600	3945,60	17097,60	4020,57	17422,45	4422,62	19164,70	5128,47	22223,39	5555,85	3900,00	435,56	1220,29



<https://www.formazionecia.net/>  
E-mail: [formazione.grosseto@cia.it](mailto:formazione.grosseto@cia.it)  
Tel.0564/450662

**Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro**  
**CIA GROSSETO**  
**D.ssa Francesca Grilli**  
E-mail: [f.grilli@cia.it](mailto:f.grilli@cia.it)  
Tel. 0564/464865

*Grazie per l'attenzione!!*